

CIRCOLARE n. 14 del 25 gennaio 2021

Prot. n. 63 GRG/mr

OGGETTO: **Nota Ministero dell'Interno – Chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale**

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che, in area "arancione" [e "rossa"], i pubblici esercizi possono svolgere **presso i propri locali** attività di mensa e catering continuativo su base contrattuale in favore di lavoratori di aziende con le quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Al fine di agevolare gli organi di controllo è opportuno che l'esercente tenga in pronta visione:

- **copia del contratto** sottoscritto tra esercente e datore di lavoro
- **elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.**

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 9/2021, si comunica che il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 004779 del 22.01.2021, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di svolgimento delle attività di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

In particolare, il Ministero ha affermato che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 - disposizione relativa alla c.d. "area arancione" che prevede, da un lato, la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione e, dall'altro, la prosecuzione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale – **deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell'attività di ristorazione all'interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l'esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.**

La nota precisa che, al fine di agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di detta attività, è opportuno che, a cura dell'esercente siano tenuti in pronta visione:

- **copia del contratto** sottoscritto tra esercente e datore di lavoro
- **elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.**

È ragionevole ritenere che quanto asserito possa valere anche con riferimento agli esercizi delle Regioni collocate in area c.d. "rossa", atteso che la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, lett. c) del DPCM prima citato, in ordine alle attività della ristorazione ha un contenuto speculare rispetto all'art. 2, comma 4, lett. c) sopra citato. Nessun problema invece si ravvisa per quanto riguarda le Regioni collocate in area "gialla" atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. gg) del suindicato DPCM, i servizi di ristorazione in tali aree territoriali possono proseguire la loro attività fino alle ore 18:00.

Infine, è bene precisare che la nota in commento **esclude espressamente** la possibilità che le medesime attività possano essere svolte – sempre sulla base di un contratto - anche nei confronti di un libero professionista (o di un titolare di partita IVA), in quanto in tal caso la fattispecie non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.


Si trasmette un **cartello** da mettere a disposizione degli associati che intendono fornire il servizio di mensa alle condizioni sopra descritte.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 9/2021		Ministero dell'Interno; mense; catering continuativo su base contrattuale; prefettura; contratto; cartello